

degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state previste ed evidenziate nel progetto approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.

5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2523 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « fabbisogno nazionale » sono inserite le seguenti: « , sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano », le parole: « e ripotenziamento » sono sostituite dalle seguenti: « o ripotenziamento » e la parola: « esercitare » è sostituita dalla seguente: « esercire »; al secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: « Amministrazioni » sono inserite le seguenti: « statali e locali » e sono soppresse le parole: « ed integrazioni »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni »; al terzo periodo, dopo le parole: « della direttiva 96/61/CE » sono inserite le seguenti: « del Consiglio, del 24 settembre 1996, » e dopo le parole: « autorizzazioni ambientali » sono inserite le seguenti: « di competenza »; al quarto periodo, dopo la parola: « integrante » sono inserite le seguenti: « e condizione necessaria »;

al comma 3, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata »;

al comma 4, le parole: « la procedura di valutazione di impatto ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « la procedura di VIA »;

al comma 5, le parole: « del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione ».

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato del-

l'energia elettrica). — 1. A decorrere dal 31 ottobre 2002 e fino al 31 dicembre 2010 a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni. Il termine del 31 ottobre 2002 si intende prorogato per un periodo massimo di due mesi qualora il soggetto obbligato comunichi al Ministro delle attività produttive ed al Ministro dell'economia e delle finanze l'impossibilità, per comprovati motivi tecnici e di mercato, di cedere la quota eccedente quella consentita dal primo periodo del presente comma entro il termine prestabilito e salvo diverso avviso dei citati Ministri.

2. Gli impianti di produzione già autorizzati sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e sono dismessi previa autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono altresì gestiti dai proprietari assicurandone la continuità produttiva e non concorrono, per un periodo di due anni dall'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al medesimo sistema delle offerte.

3. Il Ministero delle attività produttive, nel valutare le domande di autorizzazione per la dismissione di impianti presentate ai sensi del comma 2 ovvero nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al medesimo comma, può disporre l'indizione di un'asta pubblica per la cessione degli impianti medesimi. Tale disposizione non si applica se il proprietario promuove

il riuso delle aree sulle quali insistono gli impianti per altra destinazione economica rilevante.

4. Entro il termine di cui al comma 1, l'ENEL Spa, ferma restando la cessione degli impianti individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, individua, per l'eventuale capacità eccedente la percentuale di cui al medesimo comma, ulteriori impianti *mid-merit*, come definiti nel piano di cessione approvato con il medesimo decreto, eventualmente aggiungendoli alla società per azioni individuata con lettera C nel piano per le cessioni di cui all'allegato A al citato decreto, e ne cede, utilizzando ogni strumento di mercato, la proprietà ovvero la disponibilità a terzi, con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante. Tenuto conto delle cessioni degli impianti di cui al presente comma, all'ENEL Spa non può essere richiesto di ridurre ulteriormente la propria capacità di generazione.

ART. 1-ter. (*Oneri generali del sistema elettrico*). — 1. A far data dal 1° settembre 2002, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 26 giugno 1997, n. 70, e dal decreto del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL Spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997 e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

2. Dal 1° settembre 2002 non si applica la compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici. È confermata l'efficacia delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001, con abrogazione delle norme incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a formulare la proposta di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Decorso detto termine, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede comunque all'individuazione degli oneri di cui al comma 11, primo periodo, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo.

4. Sono fatti salvi gli effetti conseguiti sulla base delle precedenti disposizioni in materia ».

Il titolo è sostituito dal seguente: « Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per favorire

la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica, nonché disposizioni concernenti gli oneri generali del sistema elettrico ».

(A.C. 2523 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).

Sopprimerlo.

1. 42. Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – *(Principi generali in materia di disciplina delle procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, di modifica o di ripotenziamento di impianti esistenti).* – 1. Il presente decreto definisce i principi fondamentali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in materia di disciplina della produzione di energia.

2. La disciplina delle procedure di autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica, di modifica o di ripotenziamento di impianti esistenti da fonti convenzionali è prevista da apposita legge regionale nel rispetto dei limiti ed obiettivi definiti dalle intese in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. L'intesa di cui al comma 2 dovrà definire, sentito il parere del gestore di rete di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine a livello nazionale e regionale;

c) l'individuazione degli interventi prioritari, nel rispetto degli obiettivi e finalità della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

4. Le regioni, nel disciplinare la materia di cui al comma 2, devono conformarsi ai seguenti principi:

a) i progetti sono autorizzati mediante lo svolgimento di una procedura semplificata ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e successive modificazioni;

b) i progetti devono essere autorizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di competenza di province e comuni e la procedura di autorizzazione deve prevedere la partecipazione delle amministrazioni locali interessate;

c) devono essere previste adeguate procedure di partecipazione del pubblico secondo i principi della Convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

d) devono essere previste particolari procedure semplificate per gli impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, come definite dell'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001.

5. Le regioni devono emanare i provvedimenti di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Il mancato rispetto della

scadenza di cui al periodo precedente può comportare l'esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Fino all'emanazione delle leggi regionali di cui al comma 2 e per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale, sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, si continua ad applicare la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53.

1. 43. Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — (*Misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*) — 1. Al fine dell'aumento della capacità di fornitura di energia elettrica e del raggiungimento di un adeguato margine di nuova potenza di generazione installata su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE e della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, delle vigenti normative in materia di emissioni inquinanti in vista del recepimento del protocollo di Kyoto da parte dell'Unione europea, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Ministero delle attività produttive sanciscono un accordo-quadro contenente:

a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c) l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti;

d) l'individuazione delle procedure per lo snellimento dei procedimenti autorizzatori.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate opere di pubblica utilità la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi. Tra le predette opere sono comunque considerati prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esistenti, di diversificazione delle fonti energetiche, di utilizzo di fonti rinnovabili e di decentramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale.

1. 67. Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro delle attività produttive, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, consegna alle competenti Commissioni parlamentari un piano energetico nazionale. Tale documento deve prevedere e programmare la domanda di energia elettrica del Paese nel breve periodo 2003-2004, nel medio periodo 2005-2010 e nel lungo periodo 2011-2020, indicando altresì, nell'interesse generale del Paese, i fabbisogni di produzione elettrica regionali, le situazioni locali congestionate, le previsioni per tipologie di consumi. In tale quadro di riferimento del fabbisogno energetico, il Ministro delle attività produttive deve indicare, di concerto con le regioni, i luoghi dove installare nuovi impianti di produzione elettrica, la ristrutturazione e il potenziamento di quelli esistenti su tale territorio, nonché il tipo di combustibile usato per alimentarli.

1. 44. Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'imminente pericolo con le seguenti: il pericolo.

- 1. 68.** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e l'esercizio aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa ambientale vigente, con particolare riferimento all'abbattimento delle emissioni,

- 1. 8.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 300 MW con le seguenti: 800 MW.

- 1. 45.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 300 MW termici, aggiungere le seguenti: compatibili con la pianificazione territoriale ed energetica regionale,

- 1. 9.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi aggiungere le seguenti: e le linee di trasmissione dell'energia elettrica.

- 1. 41.** Saglia.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: esercizio degli stessi, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei limiti di cui alla direttiva 96/61/CE e ai decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36,

- 1. 10.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: dichiarati aggiungere le seguenti: , con atto riguardante ciascun singolo impianto,

- 1. 11.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e soggetti aggiungere le seguenti: alle procedure di gara europea e.

- 1. 12.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzazione unica, aggiungere le seguenti: i cui criteri sono definiti da un accordo tra Ministro delle attività produttive e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281,.

- 1. 13.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale con le seguenti: . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'accordo quadro contiene:

a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c) l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione unica, tra i quali:

1) coerenza e rispetto dei Piani energetici regionali previsti dall'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

2) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico e dello sviluppo produttivo della regione o della zona interessata dalla richiesta;

3) coerenza con le esigenze di diversificazione delle fonti primarie e delle tecnologie produttive;

4) compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale;

5) grado di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

6) utilizzo delle migliori tecnologie ai fini energetici e ambientali;

7) massimo utilizzo possibile dell'energia termica cogenerabile;

8) riutilizzo di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;

9) concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate.

1-bis. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.

1. 69. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale *con le seguenti:* .Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'accordo quadro contiene:

a) la valutazione dell'adeguato margine di nuova potenza necessaria a copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

b) il numero massimo di nuove centrali autorizzabili in relazione al predetto margine;

c) l'individuazione dei criteri per la definizione delle priorità sulla base delle quali è rilasciata l'autorizzazione unica.

1-bis. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.

1. 71. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, sostituire le parole: rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale *con le seguenti:* . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con un accordo quadro, i criteri che presiedono all'istruttoria relativa al procedimento unico di cui al comma 2. L'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive e.

1. 70. Gambini, Vernetti, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto, Fistarol, Realacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rilasciata *aggiungere le seguenti:* , previo parere favorevole del presidente della regione interessata, dell'amministrazione preposta ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

1. 14. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle attività produttive aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

- 1. 15.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: norme vigenti aggiungere le seguenti: , fatte salve quelle di pertinenza comunale e.

- 1. 46.** Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previsto al comma 4 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 117 della Costituzione.

- 1. 16.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: previsto al comma 4 aggiungere le seguenti: e fatta salva in ogni caso la compatibilità con la strumentazione urbanistica territoriale vigente.

- 1. 17.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerati comunque prioritari gli interventi di modifica e ripotenziamento degli impianti esistenti.

- 1. 66.** Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla domanda di autorizzazione è allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realiz-

zazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale e di compatibilità ambientale; la richiesta di autorizzazione è integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera. L'autorizzazione non può comunque essere rilasciata in caso di esito negativo della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA).

- 1. 18.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 47.** Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: unico con le seguenti: integrato, che garantisce comunque il pronunciamento delle autorità regionali e degli enti territoriali in materia urbanistica, edilizia e di localizzazione degli impianti,

- 1. 19** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al quale partecipano le con le seguenti: con l'assenso delle.

- 1. 48** Alfonso Gianni.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: e utilizzo della migliore tecnologia disponibile al fine di abbattere le emissioni e migliorare la situazione preesistente delle aree interessate dagli impianti,

- 1. 20** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Ferme restando le autorizzazioni di competenza del Mini-

stero dei beni e delle attività culturali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali », qualora le predette opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate.

- 1. 21.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: soli.

- 1. 73** Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

- 1. 49** Alfonso Gianni.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: sostituisce aggiungere le seguenti: , qualora emessa d'intesa con tutte le amministrazioni interessate,.

- 1. 22.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

- 1. 50** Alfonso Gianni.

Al comma 2, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: La presentazione della richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal progetto preliminare e dallo studio di impatto ambientale. L'istruttoria si conclude entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, in ogni caso, dopo l'acquisizione dell'esito positivo della VIA che costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio.

- 1. 76** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 2, quarto periodo, dopo la parola: VIA aggiungere le seguenti: da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 1. 23** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire la disponibilità di impianti ad alta efficienza, i criteri di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, devono comprendere in particolare i seguenti profili:

a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico della regione;

b) garanzia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

c) coerenza con il principio della diversificazione delle fonti primarie e con gli atti ed indirizzi regionali;

d) minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nonché dalla realizzazione delle opere e infrastrutture ad esso connesse;

e) contributo allo sviluppo della forestazione regionale.

- * **1. 24.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire la disponibilità di impianti ad alta efficienza, i criteri di valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, devono comprendere in particolare i seguenti profili:

a) coerenza con le esigenze di fabbisogno energetico della regione;

b) garanzia di innovazione tecnologica, con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell'impianto proposto;

c) coerenza con il principio della diversificazione delle fonti primarie e con gli atti ed indirizzi regionali;

d) minimizzazione dell'impatto ambientale derivante dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto nonché dalla realizzazione delle opere e infrastrutture ad esso connesse;

e) contributo allo sviluppo della forestazione regionale.

* **1. 75.** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, quinto periodo, prima delle parole: in ogni caso aggiungere le seguenti: una volta acquisita la VIA,.

1. 77. (Testo così modificato nel corso della seduta) Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

(Approvato)

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: preliminare.

1. 74 Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: esecutivo.

1. 51 Alfonso Gianni.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: definitivo.

1. 52 Alfonso Gianni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La costruzione di impianti che richiedano anche opere connesse e la realizzazione di infrastrutture di servizio richiede, oltre alla VIA, il rilascio di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE del 27 giugno 2001.

1. 26 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione è rilasciata solo previa valutazione d'impatto ambientale positiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo la procedura ordinaria definita dalla normativa vigente.

1. 25 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di aree di rilevante interesse storico-ambientale e nelle città d'arte in cui insistono più iniziative industriali energetiche si promuove la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

1. 72. Verneti, Fistarol, Realacci, Gambini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aree di rilevante interesse storico-ambientale in cui insistono più iniziative industriali energetiche si promuove la procedura del VAS (Valutazione ambientale strategica).

1. 78. Sandri, Cazzaro, Grotto, Vianello, Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, il Ministro

delle attività produttive, di concerto con il presidente della regione interessata e sentiti i comuni territorialmente competenti, valuta in particolare:

a) la possibilità di decentramento della generazione di energia attraverso impianti di ridotte dimensioni e contenuto impatto ambientale, capaci di alimentare autonomamente singoli settori, evitando la concentrazione delle centrali e delle reti di trasporto negli ambiti territoriali e tenendo conto sia della necessità di una congrua distanza dalle centrali esistenti, sia della possibilità di avvicinamento dei nuovi impianti alle zone industriali con necessità emergenti;

b) l'utilizzo di tecnologie avanzate per prevenire l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera;

c) il coordinamento dell'iniziativa con altre oggettive possibilità di utilizzo di energia da fonti rinnovabili o alternative considerate prioritarie, privilegiando in particolare la costruzione di impianti misti che utilizzano combustibile derivato da rifiuti.

1. 80. Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Sopprimere il comma 3.

1. 53 Alfonso Gianni.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: viene rilasciata a seguito di esito positivo di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale inoltre.

1. 27. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: prescrizioni aggiungere le seguenti: , anche di compatibilità ambientale e conformità urbanistica,.

1. 28. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: informativa con le seguenti: informazione al pubblico o, qualora la regione lo ritenga necessario, di inchiesta pubblica.

1. 29. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nonché il termine aggiungere le seguenti: preciso.

1. 54 Alfonso Gianni.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto viene sospesa qualora sia riscontrato, a causa dell'attività dello stesso, un sensibile peggioramento delle condizioni ambientali locali rispetto ai valori preesistenti.

1. 30. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 31.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 56.** Alfonso Gianni, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per il rilascio delle autorizzazioni è fatto obbligo della richiesta del parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del

parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica

- 1. 61.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella, Polledri, Monticelli, Guido Giuseppe Rossi.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per il rilascio delle autorizzazioni è fatto obbligo della richiesta del parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Essi si esprimono entro e non oltre i sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.

- 1. 81** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: l'ente locale competente *aggiungere le seguenti:* , il cui parere è obbligatorio,.

- 1. 55** Alfonso Gianni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: strumenti urbanistici *aggiungere le seguenti:* , soggetta al medesimo procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici,.

- 1. 32** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ed evidenziate nel progetto approvato *con le seguenti:* nel progetto ed

approvate dall'amministrazione che ha deliberato lo strumento urbanistico cui fanno riferimento.

- 1. 33** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: può *con la seguente:* deve.

- 1. 58** Alfonso Gianni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione prevede altresì, previo accordo tra l'ente locale competente e il soggetto proponente, forme di agevolazione per le popolazioni locali interessate dalla localizzazione dell'impianto.

- * **1. 57.** Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione prevede altresì, previo accordo tra l'ente locale competente e il soggetto proponente, forme di agevolazione per le popolazioni locali interessate dalla localizzazione dell'impianto.

- * **1. 79.** Polledri, Martinelli, Guido Giuseppe Rossi, Parolo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sottoscrizione da parte degli enti locali di tali accordi rientra nelle condizioni per l'autorizzazione dell'inizio lavori.

- 1. 59.** Alfonso Gianni.

Al comma 3-bis, dopo le parole: Ministero delle attività produttive, *aggiungere le seguenti:* il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 1. 34.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:* , l'Unione Province italiane (UPI).

* **1. 40.** Saglia.

(Approvato)

Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:* , l'Unione Province italiane (UPI).

* **1. 82.** Vernetti, Fistarol, Realacci, Gambini.

(Approvato)

Al comma 3-bis, dopo le parole: le regioni *aggiungere le seguenti:* , l'Unione Province italiane (UPI).

* **1. 83.** Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

(Approvato)

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: che tuttavia non può superare il 20 per cento della domanda registrata sui consumi effettivi nell'anno precedente.

1. 60. Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 35.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 63.** Alfonso Gianni, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: anche *fino alla fine del comma con le seguenti:* solo alle nuove richieste e sulla base delle direttive e delle linee guida da definire, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, attraverso un accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di concordare, nel rispetto della normativa comunitaria e del disposto costituzionale, l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica nel rispetto dell'ambiente. Ai procedimenti per i quali sia stata iniziata la VIA si applica la procedura ordinaria.

1. 36 Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 64 Alfonso Gianni.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di costruzione di impianti ad una distanza inferiore a trenta chilometri dal territorio di un'altra regione, al procedimento di cui al comma 2 partecipano anche la regione limitrofa e gli enti locali compresi nel relativo territorio situati entro la predetta distanza.

4-ter. Nel caso in cui al comma *4-bis*, gli enti locali della regione limitrofa sono inclusi fra quelli interessati ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3.

4-quater. Qualora in sede di procedimento unico non si realizzi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 5. de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW termici l'autorizzazione

di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che il nuovo impianto disti oltre 30 chilometri da altro impianto analogo esistente e/o già autorizzato.

4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 1. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW ubicati ad una distanza inferiore a 30 chilometri dal confine con altra regione, al procedimento di cui al comma 2 partecipano anche le regioni confinanti nonché gli enti locali compresi nel territorio definito dalla predetta distanza anche se ricadenti in altra regione rispetto a quella di ubicazione dell'impianto.

4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1. 2. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che sia osservata la distanza minima di cinquanta chilometri da un impianto di potenza almeno pari. Nel caso di potenza superiore a 200 MW, la distanza è fissata in trenta chilometri.

4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

* **1. 6.** de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Nel caso di costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a condizione che sia osservata la distanza minima di cinquanta chilometri da un impianto di potenza almeno pari. Nel caso di potenza superiore a 200 MW, la distanza è fissata in trenta chilometri.

4-ter. Qualora in sede di procedimento unico non si verifichi l'intesa, è esclusa l'applicazione delle disposizioni previste di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

* **1. 84.** Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Polledri, Martinelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di impianti ubicati in zone di confine devono essere interessati e coinvolti nelle procedure di cui ai commi precedenti le regioni e gli enti locali limitrofi.

1. 7. de Ghislanzoni Cardoli, Patria, Stradella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di impianti ubicati in zone di confine tra regioni, nelle procedure indicate dai commi precedenti devono essere coinvolti le regioni e gli enti locali confinanti.

1. 3. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.

1. 62. (Testo così modificato nel corso della seduta) Patria, de Ghislanzoni Cardoli, Stradella.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di realizzazione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 200 MW deve essere rispettata una distanza dai centri abitati pari almeno a 2 chilometri.

1. 4. Rava, Gambini, Quartiani, Buglio.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 37.** Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 65** Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 89** Realacci, Vigni, Iannuzzi, Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: L'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, l'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.

1. 90 Realacci, Vigni, Iannuzzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa *con le seguenti:* È fatta salva.

1. 95 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* 30 giugno 2002.

1. 93 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* 30 settembre 2002.

1. 94 Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: dell'allegato IV *fin a:* 5 gennaio 1989,.

1. 38. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n.393,.

1. 39. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché fino a 20 MW per le centrali alimentate da fonti rinnovabili.

1. 91. Molinari, Vernetti.

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente: 5-ter. Nelle aree industriali delle regioni dell'obiettivo 1 interessate da strumenti della programmazione negoziata nonché da iniziative di riconversione e reindustrializzazione sono previste procedure di *revamping* per centrali termoelettriche già operative.

1. 92 Molinari, Vernetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. 01

(Misure urgenti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica).

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In mancanza di accordo entro il 30 giugno 2002 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 ».

2. In attesa che si concludano le procedure di aggregazione previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n.57, il Ministero delle attività produttive promuove specifici accordi tra le imprese di distribuzione di energia elettrica, al fine di assicurare la gestione unitaria e lo sviluppo coordinato dei rami d'azienda preposti all'attività stessa.

3. Gli accordi di cui al comma 2 perseguono la valorizzazione delle imprese degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n.128, alla luce dello stato di avanzamento delle trattative in corso, dei decreti di concessione emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, nonché dei criteri e dei parametri economici determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

1. 01 Lusetti, Verneti.

ART. 1-bis.

(Misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica).

Sopprimere gli articoli 1-bis e 1-ter.

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

1-bis.20. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1-bis. 4.** Gambini, Quartiani, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.

Sopprimerlo.

* **1-bis. 5.** Verneti, Fistarol, Realacci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° luglio 2002 a nessun soggetto è consentito produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del totale dell'energia elettrica prodotta o importata in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287. A tale scopo, entro la stessa data, l'ENEL predispose, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, un piano per la cessione di non meno dei 15.000 MW della propria capacità produttiva. L'approvazione del suddetto piano, nonché la scelta delle modalità di alienazione degli impianti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per la cessione degli impianti deve consentire adeguate condizioni di mercato nonché la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali e al mantenimento della produzione nei siti, con particolare riguardo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, tenendo altresì conto delle esigenze relative all'attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL spa.

1-bis. 1. Lion, Cento, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2010.

* **1-bis. 6.** Verneti, Fistarol, Realacci, Gambini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e fino al 31 dicembre 2010.

* **1-bis. 8.** Quartiani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Ruggia, Grotto.